



Unità Organizzativa
"Affari Legali e Contrattuali" - 1/Consip/2019

Buoni pasto elettronici. Revoca Decreto Direttoriale del 20 novembre 2018, n. 1017, di aggiudicazione a Edenred S.r.l. Adesione Convenzione Consip Buoni Pasto elettronici Edizione 8 – Lotto 9 – Regione Campania per un periodo di 24 mesi

Decreto n. 78

IL RETTORE

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettoriale del 13 giugno 2012, n. 781, modificato con Decreti Rettoriali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n. 1047 e del 05 aprile 2018, n. 313, e, in particolare, l'articolo 28;

Visto il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione", con l'annesso "Manuale della Contabilità e il Controllo di Gestione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato con Decreto del Rettore del 18 dicembre 2014, n. 1200;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii, con il quale è stato adottato il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici";

Vista la Legge del 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000)" ed, in particolare, l'articolo 26;

Vista la Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 449;

Visto il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, che contiene "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone, tra l'altro, che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...";

Visto il Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52, che contiene "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, n. 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che, nel rispetto del "...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese (...) le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro...";

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 07 giugno 2017, n. 122 con il quale è stato adottato il "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50";

Vista la Legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università", ed, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 4, i quali prevedono, tra l'altro, che:

- per il "...personale che, per esigenze di servizio sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attività in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, può essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards...";
- la "...mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi...";

Visto il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018", stipulato il 19 aprile 2018;

Considerato che il predetto Contratto Collettivo:

- non prevede disposizioni che disciplinano il servizio di mensa o sostitutivo dello stesso in favore del personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Università;
- prevede all'articolo 1, comma 10, che "...per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione...";

Visto il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto universitario per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007", stipulato il 16 ottobre 2008, ed, in particolare, l'articolo 60, comma 2, il quale prevede che, nella "...ipotesi in cui le Amministrazioni decidano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di erogare buoni pasto, l'erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti criteri:

- nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che i dipendenti non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;
- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto;
- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto...";

Visto il "Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2009", stipulato in data 07 ottobre 2009, ed in particolare, gli articoli 8, 13 e 14 che disciplinano, rispettivamente, "l'orario di lavoro" e le "modalità di attribuzione e fruizione dei Buoni valore";

Visto l'Accordo stipulato in data 22 dicembre 2010 per l'adeguamento del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro innanzi richiamato, ed in particolare, l'articolo 4, comma 1, il quale dispone, che "...in conformità a quanto disposto in materia di orario di lavoro dall'articolo 8 del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2009, stipulato il 07 ottobre 2009, e di quanto previsto dall'articolo 60 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto 2006-2009, in materia di mense e servizi sociali, il buono valore, che ha le stesse finalità del buono pasto, può essere erogato ai dipendenti, tenuto conto delle disponibilità finanziarie...";

Visto il Decreto Legge 06 luglio 2012, n. 95, che contiene "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla Legge 07 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'articolo 5, comma 7, il quale dispone che "...a decorrere dal 1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro...";

Considerato che la Direzione Generale ha ritenuto di approvvigionarsi di "Buoni Pasto elettronici" in quanto essi:

- non comportano la custodia di "buoni valori", a differenza dei "Buoni Pasto cartacei";
- non determinano l'assegnazione di unità di personale dedicato alla loro distribuzione;
- risultano più convenienti dal punto di vista fiscale, sia per l'Ateneo che per il personale tecnico amministrativo;

Considerato che:

- **in data 22 febbraio 2018**, la "Consip" s.p.a. ha pubblicato il Bando per l'attivazione di Convenzioni per la fornitura di buoni pasto sia cartacei che elettronici, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con stima della fine del procedimento in 360 giorni e, pertanto, nell'anno 2019;
- **in data 12 settembre 2018**, la "Consip" s.p.a. ha risolto, per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Convenzione, all'epoca attiva, "Buoni Pasto

Elettronici 1" - Lotto 5 (Campania, Molise) stipulata con "Qui! Group" s.p.a., determinando l'impossibilità, da parte degli enti che hanno sede in Campania, ivi compresa l'Università degli Studi del Sannio, di aderire alla predetta Convenzione;

- l'ateneo disponeva di un quantitativo di buoni pasto cartacei da distribuire al Personale Tecnico Amministrativo sufficiente a garantire la distribuzione di quelli maturati fino al **mese di dicembre 2018 compreso**;
- pertanto, l'Università degli Studi del Sannio, a seguito della improvvisa risoluzione della Convenzione "*Buoni Pasto Elettronici 1"* - Lotto 5 (Campania, Molise), è rimasta priva della disponibilità di buoni pasto da destinare al personale tecnico-amministrativo a decorrere da quelli maturati nel mese di gennaio 2019;
- inoltre, **alla data del 05 ottobre 2018**, non erano "*attive*" altre Convenzioni stipulate da operatori economici con la "*Consip*" s.p.a., aventi ad oggetto la fornitura di buoni pasto cartacei o elettronici alle quali poter aderire;
- nelle more dell'attivazione della "*nuova*" Convenzione "*Consip*" per la fornitura di buoni pasto e al fine di garantire la distribuzione degli stessi, senza soluzione di continuità, a decorrere dall'anno 2019, si è reso necessario ricorrere ad un'autonoma procedura di gara;

Visto il Decreto Rettorale **del 05 ottobre 2018**, n. 822 con il quale:

- è stata autorizzata la pubblicazione di una Richiesta di Offerta, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di n. 30.000 buoni pasto elettronici per la durata di 12 mesi, con un importo a base di gara pari ad € 201.923,08;
- è stata inserita all'articolo 21 del Capitolato Speciale di Appalto la seguente clausola: "*...la Stazione Appaltante si riserva, infine, la facoltà di recedere dal contratto di appalto in qualunque tempo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.m.ii., e dall'art. 1, comma 13 del D.L. 06 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135...*";

Visto il Decreto Direttoriale del **20 novembre 2018**, n. 1017, con il quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stato aggiudicato il servizio innanzi specificato alla "*Edenred Italia*" s.r.l., che ha offerto un ribasso pari al 10%, sul valore nominale del buono pasto, su cui poi applicare il 4% dell'IVA (valore singolo buono pasto € 6,552, IVA compresa), per un importo complessivo pari a € 189.000,00, oltre IVA al 4%, con efficacia subordinata alla verifica, con esito positivo, del possesso, in capo alla "*Edenred Italia*" s.r.l., sia dei requisiti di ordine generale, che di quelli previsti dall'articolo 14, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;

Considerato che l'Ateneo ha avviato i controlli previsti dalla legge in data 21 novembre 2018;

Visto il comunicato del **12 dicembre 2018**, pubblicato su "*acquistiinretepa.it*", con il quale "*Consip*" s.p.a. ha reso noto che, nel mese di dicembre 2018, avrebbe attivato n. 10 lotti della Convenzione "*Buoni Pasto - edizione 8*" (fra cui anche il lotto 9 riferito alla Regione Campania), in anticipo rispetto ai tempi inizialmente pianificati, completando il piano di intervento straordinario a seguito della risoluzione di alcuni lotti della precedente Convenzione "*Buoni Pasto Elettronici 1*", fra cui quello relativo alla Regione Campania;

Visto il comunicato del **21 dicembre 2018**, pubblicato su "*acquistinretepa.it*", con il quale la "*Consip*" s.p.a. ha reso noto di aver attivato diversi lotti della Convenzione "*Buoni Pasto - edizione 8*", sia cartacei che elettronici, fra cui il **Lotto 9 relativo alla Regione Campania, in favore della Società Repas Lunch Coupon s.r.l.** che ha offerto **un ribasso pari al 22,16%, sul valore nominale del buono pasto, su cui poi applicare il 4% dell'IVA (valore singolo buono pasto € 5,67, IVA compresa)**, con possibilità di inoltrare ordinativi di fornitura a partire dal 07 gennaio 2019, stante la chiusura natalizia dei fornitori aggiudicatari;

Vista la Convenzione "*Buoni pasto - Edizione 8*" per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici per le Pubbliche Amministrazioni - lotto 9 - Regione Campania - stipulata da "*Consip*" s.p.a. con "*Repas Lunch Coupon*" s.r.l. in data 20 dicembre 2018;

Atteso che, a quella data, l'Amministrazione non aveva ancora sottoscritto alcun contratto con "*Edenred Italia*" s.r.l. proprio in ragione del maggior ribasso e la maggiore convenienza dei parametri individuati dalla Convenzione recentemente stipulata da "*Consip*" s.p.a.;

Considerato che l'articolo 1, comma 13 del Decreto Legge 06 luglio 2012, n. 95 convertito dalla Legge 07 agosto 2012, n. 135, prevede che *"... le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488..."*.

Considerato che la predetta disposizione si riferisce alla diversa ipotesi in cui il contratto sia stato già concluso;

Vista la nota direttoriale, trasmessa a mezzo PEC del **14 gennaio 2019**, n. 608, con la quale, in ossequio alla predetta disposizione nonché ai principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto anche del fatto che il contratto non era stato perfezionato, l'Amministrazione ha richiesto alla *"Edenred Italia"* s.r.l. di adeguarsi ai parametri della Convenzione *"Buoni Pasto - Edizione 8"* stipulata dalla *"Consip"* s.p.a. con *"Repas Lunch Coupon"* s.r.l. (lotto 9 - Regione Campania);

Vista la nota trasmessa a mezzo P.E.C., acquisita al protocollo informatico in data 16 gennaio 2019, con il numero 762, con la quale la *"Edenred Italia"* s.r.l. ha rappresentato *"...di non poter praticare la stessa percentuale di sconto del 22,16% della Convenzione Consip Buoni Pasto 8 - lotto 9 - relativa alla Regione Campania, vinta da Repas Lunch Coupon s.r.l. ..."*;

Ritenuto necessario, per le motivazioni innanzi indicate:

- revocare il Decreto Direttoriale del 20 novembre 2018, n. 1017, con il quale è stato aggiudicato alla *"Edenred Italia"* s.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii, il servizio sostitutivo di mensa, per un fabbisogno di n. 30.000 *"Buoni Pasto Elettronici"*, per un corrispettivo pari ad € 189.000,00 (centottantanovemila/00), oltre IVA;
- aderire alla Convenzione *"Buoni pasto cartacei ed elettronici Edizione 8, Lotto 9 Regione Campania"*, stipulata in data 20 dicembre 2018 tra la *"Repas Lunch Coupon srl"*, avente sede legale in Roma alla Via Del Viminale n.43, C.F. 08122660585, P.IVA 01964741001, e la *"Consip"* s.p.a.;

Considerato che l'articolo 5 della predetta Convenzione, al comma 2, dispone che i *"...singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini di acquisto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, hanno una durata che viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordine di acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini: a) relativamente ai buoni pasto elettronici: (i) in caso di primo Ordine diretto d'acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo; (ii) nel caso dei successivi Ordini diretto d'acquisto in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo..."*;

Ritenuto opportuno di aderire alla predetta Convenzione per la durata di mesi ventiquattro;

Considerato che il fabbisogno annuale di buoni pasto dell'Università degli Studi del Sannio è stimato in n. 30.000;

Considerato che l'importo dell'ordinativo per l'acquisto di 60.000 buoni pasto, al netto dello sconto applicato sul valore nominale di ciascun buono pasto (€ 7,00), ammonta a complessivi € 327.000,00, oltre IVA al 4%;

Considerato che, nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo dell'Ateneo, le funzioni di *"Responsabile Unico del Procedimento"* preordinato all'affidamento innanzi specificato sono svolte dal Direttore Generale Dottore Ludovico Barone;

Considerato, altresì, che, per sovrintendere alla fase di esecuzione del contratto per l'affidamento della predetta fornitura, sono necessarie specifiche competenze professionali;

Atteso che la Dottoressa Maria Grazia De Girolamo, Responsabile del Settore *"Personale e Sviluppo Organizzativo"*, è in grado di svolgere il predetto incarico;

Ritenuto, inoltre, necessario:

- autorizzare l'accantonamento del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., pari al 2% dell'importo a base di gara, per un importo di 5.232,00 (cinquemiladuecentotrentadue/00);
- autorizzare il pertinente "budget di costo";

Visto il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2019, composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2018;

Accertata la disponibilità del "budget di costo";

Considerato che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione è fissata per il 31 gennaio 2019;

Attesa, pertanto, la necessità di provvedere con decretazione di urgenza, al fine di consentire l'invio dell'ordinativo di fornitura mediante la piattaforma telematica "acquistinretepa.it" e la presa in carico dello stesso da parte di "Consip" s.p.a. nonché di garantire l'erogazione dei buoni pasto elettronici al personale nel più breve tempo possibile,

DECRETA

Articolo 1 - Per le motivazioni esposte in premessa, è revocato il Decreto Direttoriale del 20 novembre 2018, n. 1017, con il quale è stato aggiudicato alla "Edenred Italia" s.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., il servizio sostitutivo di mensa, per un fabbisogno di n. 30.000 "Buoni Pasto Elettronici", necessario a soddisfare il fabbisogno di 12 mesi, per un corrispettivo pari ad € 189.000,00 (centottantanovemila/00), oltre IVA.

Articolo 2 - E' autorizzata l'adesione dell'Università degli Studi del Sannio, per la durata di ventiquattro mesi e per un fabbisogno stimato di 60.000 buoni pasto elettronici, alla Convenzione "Buoni pasto cartacei ed elettronici Edizione 8, Lotto 9 Regione Campania", stipulata in data 20 dicembre 2018 tra la "Repas Lunch Coupon srl", avente sede legale in Roma alla Via Del Viminale n.43, C.F. 08122660585, P.IVA 01964741001, e la "Consip" s.p.a., per un importo complessivo di € 327.000,00, oltre IVA al 4%.

Articolo 3 - Nell'ambito del predetto affidamento:

- Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ludovico Barone;
- Direttore dell'Esecuzione del contratto è la Dott.ssa Maria Grazia De Girolamo.

Articolo 4 - E' autorizzato l'utilizzo del pertinente "budget di costo" per un importo complessivo pari ad € 340.080,00 (trecentoquarantamilaottanta/00), IVA compresa, che è imputato:

- per € 170.040,00 alla Voce COAN CA. 04.43.15.01.02 (UA.00.01.20), denominata "Servizio Buoni Pasto", del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2019;
- per € 170.040,00 alla Voce COAN CA. 04.43.15.01.02 (UA.00.01.20), denominata "Servizio Buoni Pasto", del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2020.

Articolo 5 - E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 52, comma 1, del "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione" con l'annesso "Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato dall'Università degli Studi del Sannio con Decreto Rettoriale del 18 dicembre 2014, n. 1200, lo storno di "budget di costo" del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2019:

Unità Analitica	Voce COAN	Descrizione	Variazioni +	Variazioni -
UA.00.01.20	CA.04.43.15.01.02	Servizio Buoni Pasto		€ 5.232,00
UA.00.01.14	CA.04.43.15.01.03	Trattamento accessorio cat. B/C/D	€ 3.942,73	
UA.00.01.14	CA.04.43.15.01.06	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€ 954,14	

UA.00.01.14	CA.04.43.15.01.07	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€ 335,13	
-------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------	--

Articolo 6 - Il Direttore Generale è autorizzato alla adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Il presente Decreto sarà sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza utile, per la ratifica.

Benevento, 23 GEN. 2019

Vista la copertura

di budget (635 / 2019)

X EURO 17004,00

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Dot. Fabio Corsico

Vista la copertura

di budget (636 / 2019)

X EURO 5232,00

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Dot. Fabio Corsico

Il Rettore

Prof. Filippo de Rossi



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ciclo passivo

Ai sensi dell'articolo 41 del vigente Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione dell'Università degli Studi del Sannio, si impegna il budget, come di seguito specificato:

Esercizio: 2019 Importo: € 17004,00

Voce COAN: CA. 04.43.15.01.02

Scrittura COAN anticipata numero: 635/2019

Il Direttore di Ragioneria
Dot. Fabio Corsico



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ciclo passivo

Ai sensi dell'articolo 41 del vigente Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione dell'Università degli Studi del Sannio, si impegna il budget, come di seguito specificato:

Esercizio: 2019 Importo: € 5232,00

Voce COAN: CA. _____

Scrittura COAN anticipata numero: 636/2019

Il Direttore di Ragioneria

Dot. Fabio Corsico


